



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

Ordinanza n. 2
Prot. n. 6281

OGGETTO: Limitazione consumo di acqua potabile per emergenza idrica

IL SINDACO

Richiamata la nota pervenuta da Gestione Acqua SpA, in qualità di gestore della rete acquedottistica comunale, registrata al protocollo generale dell'ente Prot. 6273 del 22/07/2022, con la quale si comunica che perdurando il periodo di prolungata siccità e constatando il persistere di consumi molto elevati da parte dell'utenza, viene richiesta l'adozione di Ordinanza Sindacale per limitare i consumi idrici a carico della rete acquedottistica;

Atteso che tale situazione, potrebbe comportare difficoltà nella distribuzione all'utenza;

Ravvisata la necessità, a fronte di quanto sopra evidenziato, di limitare l'utilizzo dell'acqua potabile privilegiando gli usi essenziali della risorsa e vietandone espressamente l'impiego per usi diversi;

Considerato che risulta di prioritaria importanza e indispensabile la tutela dell'uso dell'acqua potabile a scopi alimentare, igienico, pulizia personale e per gli allevamenti zootecnici;

Ritenuto pertanto di regolamentare l'uso dell'acqua per un periodo limitato, onde scongiurare la messa in atto di ulteriori misure limitative quali la turnazione delle erogazioni tramite chiusure notturne programmate;

Ritenuto di impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'uso dell'acqua erogata tramite pubblico acquedotto;

Visti:

- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 6 delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la parte terza del D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale";

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA

A tutti i cittadini, sino al termine della criticità idrica che verrà comunicata tramite espressa revoca dell'ordinanza stessa, **di utilizzare l'acqua potabile distribuita dal pubblico acquedotto esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni essenziali** quali scopi alimentari, igienico-sanitari, per allevamenti zootecnici, per le attività commerciali e di servizio, nonché per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;

ORDINA ALTRESI'

nello stesso periodo **il divieto di impiego di acqua potabile** per le seguenti attività:

- innaffiamento orti e giardini
 - irrigazione in generale
 - lavaggio di cortili e spazi privati;
 - riempimento di piscine private, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili.
- compresi altresì:

- Irrigazione di campi sportivi
- Irrigazione di aree verdi, parchi e giardini pubblici

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua potabile, attraverso l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera;
- installare sui rubinetti dispositivi frangiflusso che consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso adeguato agli impieghi;
- limitare, ove possibile, la quantità di acqua di ricarica degli sciacquoni riducendo il volume dell'acqua scaricata ad ogni utilizzo;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro risciacquo;
- ri-utilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per l'irrigazione delle piante;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- preferire la doccia al bagno, avendo cura di non far scorrere acqua inutilmente ed in modo continuo durante le normali operazioni di igiene personale

AVVERTE

che gli accorgimenti/suggerimenti sopra elencati comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti.

che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 come previste dall'art. 7 bis del d.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE

l'invio di copia della presente ordinanza al Settore Polizia Municipale per l'esecuzione e la verifica dell'ottemperanza della stessa;

che sia data ampia diffusione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo pretorio-on line, attraverso apposite affissioni, con la pubblicazione su sito web dell'ente all'indirizzo www.pozzoloformigaro.gov.it

che la presente ordinanza, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente e trasmessa, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Alessandria, all'ASL AL, all'ATO 6 Alessandrino, alla società Gestione Acque SpA, alla stazione dei Carabinieri di Pozzolo Formigaro ed al Settore Tecnico comunale.

Pozzolo Formigaro, lì 22/07/2022

IL SINDACO
MILOSCIO DOMENICO